

STATUTO UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Indice

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Obiettivi prioritari
- Articolo 4 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Articolo 5 Sede, Stemma e gonfalone
- Articolo 6 Durata
- Articolo 7 Recesso

TITOLO II – COMPETENZE

- Articolo 8 Oggetto
- Articolo 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

TITOLO III – ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

- Articolo 10 Organi

Capo II – Consiglio dell'Unione

- Articolo 11 Composizione del Consiglio
- Articolo 12 Competenze
- Articolo 13 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 14 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Capo III – Presidente e Giunta dell'Unione

- Articolo 15 Elezione del Presidente
- Articolo 16 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 17 Il Presidente
- Articolo 18 Il Vice Presidente
- Articolo 19 La Giunta
- Articolo 20 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Articolo 21 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
- Articolo 22 Normativa applicabile

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 23 Principi generali
- Articolo 24 Principi in materia di gestione del personale
- Articolo 25 Principi di collaborazione
- Articolo 26 Direzione dell'organizzazione
- Articolo 27 Segretario dell'Unione

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 28 Principi della partecipazione

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 29 Finanza e fiscalità dell'Unione
- Articolo 30 Bilancio e programmazione finanziaria
- Articolo 31 Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Articolo 32 Revisione economica e finanziaria
- Articolo 33 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Norme Transitorie

- Articolo 34 Atti regolamentari
- Articolo 35 Sede provvisoria
- Articolo 36 Segretario provvisorio
- Articolo 37 Fondo spese

Capo II – Norme Finali

- Articolo 38 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Articolo 39 Proposte di modifica dello statuto
- Articolo 40 Conferenza dei sindaci
- Articolo 41 Norma finale

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

- 1) Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Casaprota, Orvinio, Pozzaglia Sabina, Scandriglia e Torricella Sabina con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "**Unione Comuni Alta Sabina**"
- 2) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono;
- 3) L'adesione di altri comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.

Art. 2

Finalità

- 1) E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio , mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità;
- 2) **L'Unione Comuni Alta Sabina**, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle autonomie locali, delle leggi sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;
- 3) **L'Unione Comuni Alta Sabina**, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo;
- 4) L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Rieti, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;
- 5) L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 3

Obiettivi prioritari

- 1) Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) Promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei comuni e dell'area di Osteria Nuova, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
 - b) Favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
 - d) Esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
 - e) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - f) Valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e dei tradizioni economico – culturali locali attraverso opportuni incentivi della economia montana integrata che valorizzi ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, con particolare riferimento alla valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell'unione tra cui l'olio extra vergine di oliva;
 - g) Mantenere costanti e produttivi rapporti con i comuni e le unioni limitrofe;
 - h) Individuare forme stabili di collaborazione, con l'Unione dei comuni della Valle dell'Olio, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio di Osteria Nuova.

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

- 1) L'azione amministrativa dell'unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi;
- 2) In particolare, l'unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Gli Organi dell'unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Art 5

Sede, stemma e gonfalone

- 1) La sede dell'Unione è situata ad Osteria Nuova, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione;
- 2) L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone;
- 3) La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata

- 1) L'Unione ha durata fino al 31.12.2010. Entro il termine del 30 marzo 2009, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7, i comuni deliberano sull'eventuale prosecuzione dell'Unione.

Art. 7

Recesso

- 1) Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
- 2) Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- 3) In caso di recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:
 - a) all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90;
 - b) ai singoli comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi;
- 4) In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b);
- 5) Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

- 1) I comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonchè la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici;
- 2) E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - 1) - coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
 - 2) - polizia municipale;
 - 3) - servizi sociali;
 - 4) - trasporto locale e Scolastico
 - 5) - mensa scolastica;
 - 6) - servizi cimiteriali;
 - 7) - retribuzione, formazione e aggiornamento del personale;
 - 8) - contrattazione decentrata
 - 9) - rifiuti solidi urbani;
 - 10) - sportello unico per le attività produttive;
 - 11) - gestione dei servizi catastali;
 - 12) - gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;
 - 13) - Commercio;
 - 14) - informatizzazione;
 - 15) - servizi ambientali;
 - 16) - anagrafe;
 - 17) - servizi culturali;
- 3) L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni;
- 3) I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art.9 sono adottati dalle singole giunte comunali.

Art. 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

- 1) Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche

con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano;

- 2) A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione;
- 4) Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 5 dell' art.7.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

- 1) Sono organi dell'Unione, il consiglio, il presidente e la giunta. Tali organi durano in carica 5 anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 11

Composizione del Consiglio

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due consiglieri comunali dei comuni partecipanti. **Ai sindaci è data facoltà di delegare un Consigliere Comunale sia in via temporanea che in via permanente, salvo possibilità di revoca. Al consigliere delegato in via permanente può essere conferito ogni incarico e ruolo che il presente statuto contempla per i membri del Consiglio dell'Unione.**
- 2) Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- 3) Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12

Competenze

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto;
- 2) Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi;
- 3) Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di Indirizzo e controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente;
- 4) Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di Indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3;
- 5) **Il Consiglio dell'Unione elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio che esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.**

Art. 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione;
- 2) I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice;
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci;

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione;
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in Gruppo Consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso consiglio Comunale con altro componente.

Capo III - Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 15

Elezione del Presidente

- 1) Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono;
- 2) Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dai componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il sindaco del comune con popolazione maggiore.

Art. 16

Composizione e nomina della Giunta

- 1) La Giunta è composta da 6 assessori, tra cui un vice presidente;
- 2) Il vice presidente e gli assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i componenti del Consiglio dell'Unione;
- 3) Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 17

Il Presidente

- 1). Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Art. 18

Il Vice Presidente

- 1) Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge;
- 2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età'.

Art. 19

La Giunta

- 1). La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività;
- 2) Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione ;
- 3) La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione;
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art.21

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di presidente

- 1) Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;
- 2) Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
- 3) Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di presidente dell'unione e del consiglio;
- 4) Ogni causa di cessazione della carica di presidente dell'unione determina la cessazione della giunta;
- 5) Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art.22

Normativa applicabile

- 1) Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.23

Principi generali

- 1) L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla giunta;
- 2) L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25

Art.24

Principi in materia di gestione del personale

- 1) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività;
- 2) Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art.25

Principi di collaborazione

- 1) L'unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- 2) La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio;
- 3) Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell'unione quanto degli stessi comuni;
- 4) L'unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

- 1) Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e la altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento nell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al segretario dell'Unione.

Art.27

Segretario dell'unione

- 1) Il segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti;
- 2) Nel caso in cui sia nominato fra i segretari dei comuni che aderiscono all'Unione, può essere stipulata con il comune, apposita convenzione;
- 3) Il segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi della partecipazione

- 1) L'Unione Comuni Alta Sabina garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento;
- 2) L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;
- 3) L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività;
- 4) Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art.29

Finanza e fiscalità dell'unione

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite;
- 2) L'unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;

- 3) Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale;
- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

- 1) L'ordinamento contabile dell'unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

Art.32

Revisione economica e finanziaria

- 1) Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei comuni partecipanti

Art.33

Affidamento del servizio di tesoreria

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

Titolo VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Norme Transitorie

Art.34

Atti regolamentari

- 1) Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei comuni che costituiscono l'unione.

Art.35

Sede provvisoria

- 1) Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell'unione può essere collocata in uno dei comuni partecipanti

Art.36

Segretario provvisorio

- 1) Fino alla nomina del segretario dell'unione, la relativa funzione sarà svolta dal segretario di uno dei comuni partecipanti. Lo stesso viene incaricato in apertura di seduta, dal sindaco che la presiede.

Art.37

Fondo Spese

- 1) Per la gestione dell'esercizio corrente i comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo comune. Il consiglio dell'unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2000. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II – Norme Finali

Art 38

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

- 1) Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritto dei terzi,

l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali;

- 2) Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Art.39

Proposte di modifica dello statuto

- 1) Le proposte di modifica del presente statuto, qualora deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.40

Conferenza dei sindaci

- 1) **Il Consiglio dell'Unione con proprio atto deliberativo può costituire la conferenza dei sindaci.**
- 2) La conferenza dei sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività. **L'attivazione della Conferenza dei Sindaci non dovrà comportare alcun onere finanziario.**
- 3) Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art.41

Norma finale

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali;
- 2) Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.